

ALESSANDRA XERRI SALAMONE

Profili giuridici e programmatici dell'esplorazione marina,
E.U.T., Trieste 1999

Il tema dell'attività di ricerca e sfruttamento delle risorse presenti nel sottosuolo marino non prospetta un agevole approccio scientifico per la carenza di un suo corretto e coerente inquadramento all'interno di un sistema giuridico definito: il fenomeno *off-shore*, infatti, profila caratteristiche tali da poter essere considerato sia alla stregua di un *fatto minerario* (attività di ricerca, perforazione, estrazione), sia come *fatto nautico* (ambiente in cui si svolge l'attività, mezzi impiegati, pericoli attinenti alla navigazione). Di qui, una commassante complessità di fonti normative, cui fa riscontro una continua e spesso disarticolata produzione di norme giuridiche.

In questo composito contesto normativo ed operativo, la Xerri si propone di ricostruire i profili dogmatici di un istituto, che deve essere ricondotto ad unità, se esaminato nel suo complesso e se correttamente situato all'interno di una prospettiva di studio interdisciplinare e generale. Da un simile punto di vista, si possono cogliere l'indubbio pregio e tutta l'originalità di questo contributo nel momento in cui l'attività *off-shore* viene riguardata dall'angolo visuale di una teoria generale del diritto marittimo internazionale. Solo raffigurando il fenomeno in tutta la sua complessità, come insieme di fatti elementari, è possibile ottenere con profitto una sua corretta collocazione all'interno del sistema giuridico preordinato ed un fecondo assetto dei rapporti giuridici che ad esso fanno capo.

In questo senso, muovendosi con disinvoltura sul terreno non privo di insidie della teoria generale del diritto, l'A. delinea il duplice profilo giuridico, oggettivo e soggettivo, dell'attività

esplorativa (riguardata come fattispecie concreta) individuando nella valorizzazione delle risorse marine (e nel loro conseguente sfruttamento) un **valore pratico** tutelato dall'ordinamento marittimo attraverso un meccanismo che trova il proprio fondamento e la correlativa qualifica giuridica nel concetto di **pretesa**, come posizione soggettiva dell'operatore marittimo interessato, tutelata in ragione non di una singola norma di riferimento, ma di tutto il sistema normativo marittimo attraverso la procedura della "coerenza".

Muovendo da tali premesse e servendosi di un fecondo metodo di studio che non può non essere interdisciplinare, l'attività *off-shore* viene esaminata quale *fatto*, in grado di imporsi nell'ambito del diritto della navigazione, come nuovo e peculiare *uso del mare*. Ed è proprio la categoria dogmatica degli usi del mare che riveste il ruolo di filo conduttore dell'opera in questione: l'elemento "fatto minerario", proprio dell'esplorazione marina, si pone infatti come momento nuovo, finanche di rottura, all'interno di tale categoria, mettendo in luce le nuove problematiche legate alla tutela dell'ambiente e più precisamente del *bene mare*.

Delineato in tal modo l'impianto dogmatico in cui muoversi, e tratteggiato il "luogo sistematico" in cui si rende necessario riuscire a collocare l'attività in oggetto, la Xerri analizza con attenzione i profili più strettamente normativi afferenti alla materia.

L'elemento di fatto della presenza in mare di strutture diverse dalle navi, impone infatti, di dare loro una netta qualificazione giuridica; e così nei capitoli I e II si analizza la natura giuridica dei **mezzi** impiegati nell'attività *off-shore*, individuati nelle categorie delle installazioni fisse, installazioni mobili e galleggianti. Le prime vengono assimilate alla categoria dei beni immobili attraverso il richiamo all'art. 812 cod. civ. (beni immobili in quanto incorporati al suolo), mentre i restanti apprestamenti vengono ricondotti al *genus* dei beni mobili registrati (regime di circolazione controllata, legame con lo Stato di immatricolazione). Proprio per questi ultimi beni si pone il problema della discipli-

na normativa applicabile, presentando essi sia la fattispecie "fatto minerario" che quella "fatto nautico" a seconda della funzione concretamente esplicata (attività mineraria o navigazione). Inoltre, esse sono sottoposte sia alla normativa di diritto interno statale sia alla normativa di diritto internazionale. Atteso che non pare soddisfacente un'interpretazione estensiva dell'art. 136 cod. nav., al fine dell'applicazione delle norme di diritto marittimo (la destinazione dei mezzi considerati non è, o comunque non è solo, la navigazione), la guisa idonea sembra quella dell'applicazione analogica di tali istituti, posto che la prassi commerciale ha applicato a tali fattispecie una disciplina di stampo marittimistico. Ma tale applicazione analogica non avviene in forza dell'assimilazione al bene nave o dell'identità di ambiente e di situazioni (pericoli della navigazione) in cui i mezzi *off-shore* si trovano ad operare, bensì della valorizzazione delle risorse marine (e del loro conseguente sfruttamento) intesa come nuova forma di uso del mare nell'ambito di una più profonda rimeditazione dell'ambiente marino (e del bene mare) e del diritto della navigazione.

In quest'ottica i capitoli III, IV e V prendono in esame la normativa, internazionale ed interna, avente ad oggetto l'attività in esame, all'interno di una più ampia considerazione sull'evoluzione della legislazione marittimistica conseguente ad una mutata valutazione dell'elemento mare. Difatti, se inizialmente il diritto marittimo ha avuto per oggetto principalmente la disciplina della superficie marina in quanto navigabile (con conseguente identificazione degli usi del mare come quelli rivolti al trasporto e alla pesca) ora la situazione pare nettamente cambiata. La legislazione marittimistica ha assunto marcate connotazioni ambientali, riflettendo un nuovo modo di porsi nei confronti del mare inteso non più semplicemente come una particolare fonte di pericoli caratteristici, ma come un bene comune da preservare e da proteggere. Il classico principio della libertà dei mari deve oggi fare i conti con nuovi interessi economici e con un moderno concetto di protezione dell'ambiente, inteso come ragionevole com-

promesso tra sviluppo economico e salvaguardia dell'ambiente stesso.

L'evoluzione così rappresentata del concetto del bene mare comporta una parallela evoluzione del concetto di uso del mare, che non ha più ad oggetto la superficie marina ma il mare complessivamente considerato. E se l'attività *off-shore* rientra tra le possibili *utilitates* traibili dal mare, allora è in forza di ciò che possono trovare applicazione gli istituti di diritto marittimo.

Si ricavano così illazioni e si prospettano coerenti elementi sistematici idonei alla fondazione di un nuovo e complessivo nucleo concettuale in ordine all'oggetto del diritto della navigazione, attraverso una rimeditazione possibile solo nell'ottica di un ordinamento marittimo generale (Querci E.O.), dove può trovare una propria giuridicità anche un fenomeno complesso e solo apparentemente non tipizzabile come quello dell'attività esplorativa marina.

In conclusione, quello che va portato all'attenzione del lettore della rivista è un pregevole contributo dogmatico ed applicativo ad un tempo, che va segnalato oltre che per l'attualità del problema preso in considerazione, per l'originalità dell'impostazione generale scelta e per la rigorosa e coerente ricostruzione normativa, anche per le nuove prospettive di carattere generale cui si schiude, dando atto di come gli istituti del nostro diritto, di natura millenaria, siano ognora in grado di adeguarsi alle nuove esigenze insite ed emergenti da una realtà socio-economica strutturale e dinamica in continua evoluzione, ma che, proprio grazie all'importante ruolo rivestito dalla natura dei fatti nel nostro ordinamento, riesce sempre a trovare in esso una rigorosa collocazione (Chiara Monasso).